

COMUNE DI BOCA
PROVINCIA DI NOVARA

Delib. N. **11**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : CESSAZIONE DEMANIALITA' EDIFICIO EX PESO: PASSAGGIO AL PATRIMONIO DISPONIBILE.

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì TRENTUNO del mese di MARZO alle ore 21,00 nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previa notifica al Prefetto e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione ORDINARIA di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

PURICELLI	Pierangelo
SACCOMANNO	Patrizio Vito
PEONIA	Ettore Alberto
MORA	Luca
MANGOLINI	Massimo
CAVALLARI	Ezio
BUFIS	Rita
GONELLA	Vladimiro
SANTONI	Massimo
ROTTI	Giovanni

Totali N.

Presente	Assente
x	
x	
x	
x	
x	
x	
x	
x	
x	
x	
10	

Assenti giustificati risultano i Signori:.....
Partecipa il Segretario Comunale Signor MORNICO dott. Patrizio.....
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti il PURICELLI Pierangelo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di procedere mediante gara ad evidenza pubblica all'alienazione dell'edificio ex Peso sito in P.zza Matteotti (Fig. n. 5 Mapp. 87 sub 1 categoria A4 Rendita 77,47) ormai non più utilizzato per tale scopo;

Considerato che è stato redatto frazionamento/accatastamento a firma del Geom. Fabrizio Busca, a seguito di incarico avvenuto con determinazione area tecnica – commercio n. 43 del 06.07.2016 - ricevuta di avvenuta variazione protocollo NO0088407/2016;

Ritenuto che il presente atto è pienamente giustificato da motivi di pubblico interesse in quanto il locale non da tempo più adibito a peso pubblico;

Atteso che:

- la Corte di Cassazione e la giurisprudenza più recente (Cassazione I° - 08/09/1978 n° 456; Cassazione 18/03/1981 n° 1603) ritengono che la cessazione della demanialità possa avvenire anche tacitamente mediante atti univoci dell'Amministrazione incompatibili con la volontà di destinare il bene alla pubblica funzione cui prima era destinata non occorrendo quindi per la sdemanializzazione un atto formale dell'Autorità amministrativa, provvedimento che avrebbe comunque sempre un carattere meramente dichiarativo e non costitutivo; al contrario, il Consiglio di Stato - sez. V, 18/03/1950 n° 338 - è orientato nel senso che la cessazione del carattere demaniale di un bene non possa venire meno in forma tacita, occorrendo sempre un atto volontario dell'Amministrazione che deliberi di sottrarre la cosa alla funzione cui l'aveva destinata e come risultava dall'iscrizione negli elenchi dei beni demaniali e/o dall'inclusione negli inventari. D'altronde, anche il codice civile, art. 829, sancisce che "il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio (dello Stato) deve esser dichiarato dalla competente autorità amministrativa".
- Ai sensi, peraltro, della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 31/1959), la cessazione della natura di bene indisponibile di un bene indicata dall'art. 828 del codice civile, trattandosi di cosa diversa dal passaggio dei beni dal demanio al patrimonio, designato nell'uso con il termine di dismissione e regolato dall'art. 829 del medesimo codice, la cessazione della qualifica di indisponibilità del bene, che sorge in ragione della destinazione di un bene ad un fine o ad un servizio pubblico, una espressa manifestazione di volontà espressa dell'amministrazione, altrettanto richiede manifestazione espressa per tale cassazione, alla base della quale deve effettuarsi un giudizio sull'idoneità, o meno, del bene a perseguire i fini alla cui soddisfazione era stato destinato.

Visti gli art 823, 826, 828 e 829 del codice civile;

Atteso che il bene in questione non è più idoneo a perseguire il fine cui era stato destinato;

Ritenuta la propria competenza ex art. 42 D. Lgs 267/00;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 D. Lgs n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 5 e contrari n. 5 (Mora, Mangolini, Gonella, Santoni e Rotti) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di NON dichiarare, a seguito dell'esito della votazione, la cessazione della qualifica di bene indisponibile ed il passaggio contestuale al patrimonio disponibile del Comune dell'immobile ex peso sito in P.zza Matteotti (Fg. n. 5 Mapp. 87 sub 1 categoria A4 Rendita 77,47– ricevuta di avvenuta variazione protocollo NO0088407/2016);

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Boca, lì 20/03/2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GIAMPANI ing. Monya

IL PRESIDENTE
F.to PURICELLI Pierangelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MORNICO dott. Patrizio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che copia conforme all'originale del presente verbale di deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 10/04/2017 al 24/04/2017

Boca, lì 10/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FORNARA dott. Giorgio

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Boca, lì 10/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FORNARA dott. Giorgio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

La deliberazione è divenuta esecutiva il

Boca, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE